

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****CONCORSO (scad. 17 aprile 2003)**

**Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria";

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 "Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata 28 luglio 2000 con la quale è stata dichiarata illegittima la previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria - prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche e integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche e integrazioni, concernente il regolamento che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente l'assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'art. 19 della legge n. 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;

Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2002 - Serie generale - relativo all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto di dover bandire un concorso per il conferimento di duecentonovantotto posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria;

Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria.

2. Il suddetto concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio, superato il quale i candidati sono sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali. La prova scritta e' preceduta da una prova preliminare;

Dei suddetti posti:

a) tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato

di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

b) sei unita', pari al 2% dei posti disponibili, sono riservati subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) sessanta unita', pari al 20% dei posti disponibili e' riservato al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

## Art. 2.

### Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria sono ammessi a partecipare gli aspiranti di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica secondo il vigente ordinamento - sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative - in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale, conseguita presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato;

b) non aver superato il trentaduesimo anno di età. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. Il limite massimo richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato alla scadenza del termine utile della domanda, comunque non superiore ad anni tre per i cittadini che hanno prestato servizio volontario di leva e leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

c) cittadinanza italiana;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici;

e) essere in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e come richiamato dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

f) avere l'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 6 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse le correzioni chirurgiche delle ametropie;

4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice

(miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascuno occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binauricolare entro il 20%);

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;

e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi;

g) essere in regola per i candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del limite d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le quali sono esclusi dal concorso, il personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria sospeso cautelarmene dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146, se i posti riservati al personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

### Art. 3.

#### Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera a) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati.

5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

#### Art. 4.

##### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del concorso medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 - Roma, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria.

#### Art. 5.

##### Compilazione e presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di imposta, sono da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod. 9 D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello stesso e firmate per esteso in modo leggibile dagli interessati. I modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli istituti penitenziari, e disponibili anche sul sito web [www.polizia-penitenziaria.it](http://www.polizia-penitenziaria.it) dovranno in ogni caso essere presentati ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

2. I candidati, che partecipano al presente concorso, appartenenti ai ruoli della Polizia penitenziaria, debbono presentare la domanda alla direzione dell'istituto ove prestano servizio entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrere dal giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

3. I candidati che si trovano all'estero possono inviare le domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove i medesimi risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; i Provveditorati provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.

4. Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine dallo stesso stabilito, senza essere state piegate in busta di adeguato formato, al competente Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

5. Le domande di cui ai commi 2 e 3 si considereranno prodotte in tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini sopra stabiliti rispettivamente dalle direzioni degli istituti e dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

A tal fine si precisa che le sedi dei provveditorati preposti alla raccolta delle domande sono:

Per i candidati residenti in	Provveditorato
Piemonte e Valle d'Aosta	10135 Torino, via Berruti Ferrero, n. 1/A
Liguria	16129 Genova, piazza Borgo Pila n. 39, int. 25, Torre B
Lombardia	20123 Milano, via Pietro Azario n. 6
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	35014 Padova, piazza Castello n. 12
Emilia-Romagna	00126 Bologna, via Finelli n. 1
Toscana	00139 Firenze, via Bolognese n. 84
Umbria	06124 Perugia, via Mario Angeloni n. 43
Lazio	00165 Roma, via S. Francesco di Sales n. 35
Marche	60121 Ancona, via Martiri della Resistenza n. 17/A
Abruzzo-Molise	65129 Pescara, via Alento n. 76
Campania	80143 Napoli, via Nuova Poggioreale n. 167
Puglia	70125 Bari, corso Alcide de Gasperi n. 309
Basilicata	85100 Potenza, via Dei Mille, s.n.c.
Calabria	88100 Catanzaro, via Vinicio Cortese n. 2

-----  
 Sicilia |90143 Palermo, via Marchese di  
Villabianca n. 70
 Sardegna |09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.

6. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso i candidati devono indicare e/o dichiarare:

a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente: VC0001;

b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);

c) la data e il luogo di nascita;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero di figli;

g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata postale le eventuali variazioni dello stesso;

h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali che, nel modulo di domanda, coincide con quello di residenza;

i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di procedimenti penali pendenti a loro carico;

j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' o istituto di istruzione universitario equiparato che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;

k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di elementi d'informatica, indicando al punto 11 del modello 9 D.A.P. SI o NO;

l) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua straniera a scelta tra inglese, francese e tedesca, indicando al punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: - inglese: cod. 01- francese: cod. 02 - tedesco: cod. 03;

m) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

n) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una dichiarazione da allegare alla domanda).

7. I candidati che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai posti riservati di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere a), b), c), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso indicando al punto 9 del modello di domanda SI o NO e se SI lo specifico numero di codifica in base a quanto di seguito riportato:

a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la medesima prova in lingua tedesca;

b) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), indicare la codifica 03;

c) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), indicare la codifica 04.

8. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

## Art. 6.

## Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare, nonché delle prove di esame, di cui al successivo art. 7 del presente bando, è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2).

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di uno o più presidenti supplenti, di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

## Art. 7.

## Prova preliminare

1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed ore indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.

2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

3. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono esclusi dal concorso.

4. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: diritto penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.

5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

7. La durata della prova sarà stabilita dalla stessa Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

8. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

9. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

10. I candidati che abbiano superato la prova preliminare sono

ammessi alla successiva prova scritta.

#### Art. 8.

##### Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova orale e si effettuano in base al seguente programma:
2. Prove scritte:
  - a) diritto penitenziario;
  - b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di almeno ventuno/trentesimi.
6. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e con una prova facoltativa concernente elementi d'informatica.
7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1,50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la prova orale stessa.
9. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
10. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
11. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Dipartimento.

#### Art. 9.

##### Modalita' di svolgimento delle prove

1. Durante la prova preliminare e la prova scritta d'esame non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati relativi alle prove scritte debbono essere compilati, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro o segretario della commissione esaminatrice.
3. Nel corso delle prove e' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento

delle prove scritte di cui all'art. 8, consultare sia i codici, le leggi e i decreti - il tutto senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, che i dizionari linguistici. Il tutto deve essere preventivamente presentato dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificato dalla commissione esaminatrice o dagli incaricati della vigilanza.

4. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.

#### Art. 10.

##### Accertamenti psico-fisici

1. Dopo aver superato la prova preliminare e le prove d'esame, i candidati ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma secondo dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992. Le funzioni di segretario della predetta commissione e' svolta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale.

5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione medica, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione medica esaminatrice o con successivo provvedimento.

#### Art. 11.

##### Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di

autostima.

2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2.

3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista dal precedente, comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.

4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.

5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

#### Art. 12.

##### Presentazione alle prove nei luoghi prestabiliti

1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, le prove d'esame, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e la valutazione delle qualita' attitudinali e' escluso dal concorso.

#### Art. 13.

##### Graduatoria di merito

1. Ultimate le prove d'esame, e i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, la commissione forma la graduatoria di merito, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 8, comma 9, conseguito da ciascun candidato.

2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 14.

## Documentazione amministrativa

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno consegnare al personale addetto al concorso due modelli appositamente predisposti da questa amministrazione:

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato al predetto personale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identità', con il quale attestati i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima.

2. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

## Art. 15.

## Graduatoria finale

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

## Art. 16.

## Pubblicazione graduatoria

1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

## Art. 17.

## Nomina a vice commissari penitenziari in prova ed assegnazione

1. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo

n. 146/2000, i vice commissari penitenziari in prova frequentano presso l'Istituto Superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'Istituto.

3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria sostiene un esame sulle materie oggetto del corso.

4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari.

Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso.

5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

6. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina.

7. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a), una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio ad istituti e servizi della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 6 febbraio 2003

Il Capo del Dipartimento: Tinebra

18.03.2003

Istituto Poligrafico e Zecca dello  
Stato

13:27:30

Stampa

Chiudi